

UBI Banca S.p.A.

**ASSEMBLEA DEI SOCI
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI
SORVEGLIANZA**

**Composizione quali-quantitativa
del Consiglio**

Sommario

Nota introduttiva

1. Premessa	3
2. Il modello di <i>governance</i>	4
3. Il Consiglio di Sorveglianza.....	5
4. La Disciplina di Vigilanza	6
5. L'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2016 – elezione del Consiglio di Sorveglianza.....	8
5.1 – Premessa	8
5.2 – L'attività svolta	8
5.3 – Le conclusioni	8
6. La composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza	9
a) requisiti professionali: competenze ed esperienze.....	10
b) requisiti di onorabilità	11
c) requisiti di indipendenza	11
d) quote di genere	11
e) incompatibilità	11
f) requisiti attitudinali.....	12
g) disponibilità di tempo e numero di incarichi	12
Iniziative di induction e formazione	13

NOTA INTRODUTTIVA

Ai fini dell'integrazione del Consiglio di Sorveglianza con nomina di nuovo Consigliere in sostituzione di Consigliere dimissionario, si sottopone all'attenzione dei Soci il documento sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio stesso redatta in occasione della nomina dell'Organo Consiliare per il corrente mandato (Assemblea aprile 2016).

Nel confermare, per quanto occorra, le caratteristiche ed i requisiti, individuali e collettivi, allora individuati per la carica di componente il Consiglio, si precisa che il documento di composizione quali-quantitativa si intende integrato con le previsioni di cui ai documenti e/o linee guida, successivamente emanati, dell'European Banking Authority ("EBA"), dell'European Securities and Markets Authority ("ESMA") e della Banca Centrale Europea ("BCE"), disponibili sui siti internet di dette Autorità e in particolare:

- *"Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità"* pubblicato dalla BCE nel maggio 2018;
- Orientamenti congiunti dell'ESMA e dall'EBA del marzo 2018 sulla *valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*.

Si invitano, quindi, i Soci a volere tener conto di quanto sopra nell'individuazione della candidatura.

1. Premessa

Alla data dell'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2016, convocata ai sensi del secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod.civ., giunge a scadenza il Consiglio di Sorveglianza (di seguito anche, il "Consiglio"); l'Assemblea sarà pertanto chiamata, in applicazione dell'art. 13 dello Statuto, a nominare il Consiglio di Sorveglianza e ad eleggerne il Presidente ed il Vice Presidente Vicario. All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, ai sensi di legge e di statuto.

In tale ambito, le Disposizioni di Vigilanza per le Banche in materia di Governo societario (Circolare Banca d'Italia n. 285 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo I – di seguito anche le "Disposizioni di Vigilanza" o "Disposizioni") prevedono che il Consiglio identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006 e da ultimo modificato nel luglio del 2015. Si richiamano in particolare: il criterio applicativo 1.C.1. lett. h (da intendersi qui riferito al Consiglio di Sorveglianza): *"il Consiglio esprime agli azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio, orientamenti sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna"*; il commento all'art. 2 *"gli azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio sull'argomento, le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio"*.

In questa prospettiva il Consiglio di Sorveglianza, con il coinvolgimento del Comitato Nomine, ha predisposto il presente documento per rappresentare ai Soci i risultati delle analisi condotte in merito al profilo teorico della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità che devono essere tenute in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri di Sorveglianza.

Per le finalità in questione si ritiene, inoltre, necessario premettere che UBI Banca, Società Capogruppo dell'omologo Gruppo Bancario, quale società quotata e così come indicato dalle Disposizioni di Vigilanza, si colloca tra le "banche di maggiori dimensioni e complessità operativa" ed, in relazione alla dimensione degli attivi, è soggetta alla Vigilanza della Banca Centrale Europea nell'ambito del "Meccanismo di Vigilanza Unico" (*Single Supervisory Mechanism*).

Inoltre, quale emittente quotato, è soggetta alle prescrizioni del Testo Unico sulla Finanza ed alla relativa regolamentazione di attuazione.

Il presente documento è reso disponibile ai soci e al pubblico sul sito internet www.ubibanca.it affinché la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di Sorveglianza possa tener conto dei profili teorici ivi rappresentati.

Per quanto non espressamente statuito nel presente documento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili ad UBI Banca S.p.A., Capogruppo dell'omologo Gruppo Bancario.

2. Il modello di governance

UBI Banca è una società per azioni derivante dalla trasformazione della preesistente banca popolare, avente natura di società cooperativa per azioni, deliberata dall'Assemblea Straordinaria tenutasi in data 10 ottobre 2015 (efficace dal 12 ottobre 2015), ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 33/2015 ed in conformità alle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

UBI Banca ha adottato dal 2007 il sistema di amministrazione e controllo dualistico, la cui principale peculiarità consiste nella distinzione tra:

- funzioni di supervisione strategica e controllo, attribuite al Consiglio di Sorveglianza, che assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto (art. 38 Statuto Sociale);
- funzione di gestione dell'impresa, attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 28 Statuto).

3. Il Consiglio di Sorveglianza

Al fine di favorire la migliore individuazione delle candidature da proporre per il rinnovo dell'Organo, si ritiene utile un essenziale riepilogo delle disposizioni statutarie che regolano:

- composizione del Consiglio di Sorveglianza e requisiti richiesti ai suoi componenti,
- ruolo e compiti dello stesso Consiglio di Sorveglianza e del suo Presidente.

3.1 Composizione

Lo Statuto di UBI Banca stabilisce che, in occasione del prossimo rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso sia composto da 15 Consiglieri nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci.

Le ultime evoluzioni statutarie hanno previsto l'introduzione di requisiti rafforzati per i componenti gli Organi Sociali.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:

- amministrazione e/o supervisione strategica
- direzione

o

- controllo

in

- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;
- autorità pubbliche indipendenti;
- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;
- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.

Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:

- siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche/statistiche/ingegneria gestionale;
- siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.

Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.

In particolare, almeno 3 componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.

Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate. Ove la causa di incompatibilità non venga rimossa entro 60 giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.

3.2 Ruolo e compiti

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dallo Statuto, ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno.

A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza è dotato di adeguati compiti e poteri, partitamente indicati all'art. 38 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Si segnala, per completezza, che il Consiglio di Sorveglianza opera quale Organo di Supervisione Strategica per le finalità indicate dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza - ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa generale - con riguardo in particolare alla regolamentazione di Vigilanza sul sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, nonché sui sistemi di remunerazione e incentivazione.

Nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato di costituire nel suo ambito, anche in conformità di quanto indicato dalle Disposizioni di Vigilanza ed in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie, composti da almeno tre membri: Comitato Nomine; Comitato per la Remunerazione; Comitato per il Controllo Interno; Comitato Rischi; Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati. I compiti, il funzionamento e l'organizzazione dei Comitati sono disciplinati da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Sorveglianza e pubblicati sul sito Internet della Banca nella sezione *Corporate Governance*/Consiglio di Sorveglianza.

All'interno del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente convoca, presiede e coordina le riunioni del Consiglio stesso e ne fissa l'ordine del giorno, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio. Inoltre, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica dettagliati all'art. 39 dello Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, ne adempie le funzioni il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza.

4. La Disciplina di Vigilanza

In tema di composizione e nomina degli Organi sociali, le Disposizioni prevedono che, sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richieda che negli organi di vertice siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, fra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri devono essere adeguate all'efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che la compagine dei consiglieri possieda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Nell'Organo che svolge la funzione di supervisione strategica devono essere nominati soggetti indipendenti che vigilino con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, la costituzione all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica di comitati specializzati (con compiti istruttori, consultivi, propositivi), composti anche da indipendenti, agevola l'assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività più complessi o in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.

L'obiettivo delle Disposizioni è garantire che – sia a seguito del processo di nomina, sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti idonei ad assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite *ex ante*, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni.

Gli organi di Supervisione e Gestione delle banche devono, pertanto, innanzitutto identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, individuando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini.

Se la nomina deve essere effettuata dall'assemblea, i risultati delle analisi devono essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. A tale scopo è opportuno che la proposta di candidati avanzata dai Soci sia corredata da un curriculum volto a identificare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per i Soci di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all'analisi svolta da quest'ultimo ed esprimendo conseguentemente candidature con profili diversi.

5. L'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2016 - elezione del Consiglio di Sorveglianza.

5.1 - Premessa

In vista del rinnovo degli Organi Sociali nell'Assemblea dei Soci di UBI Banca 2016, il Consiglio di Sorveglianza ha dato corso alle attività finalizzate alla definizione ex ante degli adeguati profili che devono essere tenuti in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri, con la collaborazione del Comitato Nomine, chiamato a svolgere un ruolo attivo nell'analisi delle caratteristiche di professionalità che i candidati devono possedere.

Si precisa che già in occasione del precedente rinnovo dell'Organo, il Consiglio di Sorveglianza aveva provveduto a individuare il profilo quali-quantitativo teorico del Consiglio medesimo, mettendolo a disposizione degli azionisti della Società e verificando successivamente – come richiesto dalla disciplina dettata dalle Disposizioni di Vigilanza – la rispondenza della composizione quali-quantitativa del Consiglio eletto al predetto profilo.

Successivamente, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha effettuato nel corso del triennio 2013/2015 l'Autovalutazione per ciascun esercizio sulla dimensione, composizione e funzionamento del Consiglio stesso nonché dei Comitati costituiti al proprio interno; in merito il Consiglio ha ritenuto di esprimere una valutazione di complessiva adeguatezza sulla attuale composizione, dimensione e funzionamento.

Relativamente all'Autovalutazione per l'esercizio 2015, la *board evaluation* di fine mandato è stata altresì finalizzata alla predisposizione del presente documento sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale ai fini del rinnovo del Consiglio.

5.2 - L'attività svolta

In questo contesto, nel dicembre 2015 il Consiglio di Sorveglianza ha avviato, avvalendosi della collaborazione del Comitato Nomine, le attività propedeutiche al rinnovo degli Organi Sociali che giungono a scadenza nel 2016.

In tale prospettiva il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Nomine, ha proceduto ad attenti approfondimenti tenuto anche conto degli esiti del processo di Autovalutazione condotto sia nel corso, sia alla conclusione del proprio mandato, nonché delle evoluzioni della normativa di settore esterna e di quella interna, con particolare riguardo alle implicazioni sull'iter di nomina, sui requisiti e sulla composizione degli Organi Sociali.

L'analisi è stata condotta avuto riguardo all'esigenza che la composizione degli Organi rifletta un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno (ivi comprese caratteristiche di professionalità).

5.3 - Le conclusioni

In esito al complessivo processo sopra descritto, il Comitato Nomine e il Consiglio sono pervenuti alle seguenti conclusioni.

Composizione quantitativa

In linea con le Disposizioni, lo Statuto vigente, approvato dall'Assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015, prevede che il Consiglio di Sorveglianza sia composto da 15 membri.

In proposito, il numero dei componenti il Consiglio previsto dallo Statuto è ritenuto congruo e idoneo a garantire un efficace presidio dell'intera operatività aziendale ed un adeguato livello di rappresentatività presso la società quotata capogruppo delle diverse componenti della base sociale e delle esigenze dei diversi *stakeholders*, favorendo le condizioni per la semplificazione della *governance* del Gruppo, anche in ossequio alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza; risulta, altresì, adeguato con riguardo alla possibilità di istituire i Comitati endo-consiliari con funzioni istruttorie e di supporto all'attività del Consiglio, nonché al fine di consentire la presenza in seno al Consiglio delle professionalità necessarie a una adeguata dialettica interna.

Composizione qualitativa

Sottolineato che la composizione qualitativa del Consiglio di Sorveglianza è uno degli elementi rilevanti per l'efficace assolvimento dei compiti allo stesso spettanti, viene confermata l'esigenza, già segnalata in occasione del precedente rinnovo del Consiglio, di una composizione qualitativa in cui le professionalità presenti nel Consiglio di Sorveglianza, anche in termini di esperienza pregressa, in materie giuridiche, economiche, finanziarie nonché nello svolgimento di attività imprenditoriali, in particolare nel territorio di riferimento, costituiscano una equilibrata somma di competenze fra loro complementari nell'ottica di assicurare una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso nonché dei Comitati istituiti al suo interno, come meglio specificato al successivo paragrafo.

6. La composizione quali-quantitativa del Consiglio di Sorveglianza

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Sorveglianza – ferma restando l'attuale dimensione del Consiglio come determinata dallo Statuto – evidenzia la necessità che gli organi di vertice della Banca, in considerazione della complessità del contesto di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, esprimano nel loro complesso una gamma di competenze tra loro complementari in materia di *general management*, gestione e controllo dei rischi, legale e *corporate governance*, risorse umane, *marketing* e vendite, finanza, contabilità e bilancio, organizzazione e processi IT, revisione interna e *compliance*, maturate attraverso esperienze di alta amministrazione nel settore bancario, finanziario, industriale, terziario, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario, al fine di assicurare, anche per il futuro, la presenza nell'Organo di una equilibrata combinazione di profili ed esperienze; evidenzia, altresì, la necessità di preservare i requisiti di diversità già presenti, valutando in tale contesto anche il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica (fermi i vincoli di Statuto) e di genere.

Le suddette competenze possono essere acquisite attraverso l'esperienza pluriennale di esponente di imprese o l'esercizio di attività imprenditoriali o professionali (con particolare riguardo alle professioni di dottore commercialista, notaio ed avvocato) o l'attività universitaria ovvero l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti, istituzioni, fondazioni o associazioni. In particolare, il Consiglio raccomanda che venga assicurata in Consiglio anche la presenza di esponenti che abbiano maturato qualificata e consolidata esperienza, con specifica professionalità ed autorevolezza, nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo di Istituzioni del settore bancario e finanziario.

Inoltre, considerata la vocazione al servizio delle imprese, dei territori e delle comunità di riferimento, si reputa che nell'Organo debbano trovare espressione rappresentanze delle diverse componenti economiche presenti nelle aree di insediamento della Banca.

Si ritiene, altresì, necessario che vengano valorizzati i profili attitudinali in grado di assicurare lo svolgimento ottimale dell'incarico da parte dei Consiglieri.

Ciascun Consigliere deve garantire la disponibilità di tempo necessaria ad adempiere il ruolo in seno al Consiglio ed ai suoi Comitati interni.

Il Consiglio raccomanda in conclusione che le candidature alla nomina tengano in adeguata considerazione le professionalità e le competenze indicate, ritenute necessarie al fine di assicurare una composizione ottimale del Consiglio nel suo complesso, nonché i profili attitudinali e una adeguata disponibilità di tempo per favorire il miglior espletamento dell'incarico, il tutto secondo i criteri di seguito descritti.

In conformità a quanto indicato nelle Disposizioni, si richiede che la proposta di candidati avanzata dai Soci sia corredata da un curriculum volto a identificare il profilo teorico per il quale ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per i Soci di presentare candidature con profili diversi, adeguatamente motivati.

a) requisiti professionali: competenze ed esperienze

Oltre ai requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, il Consiglio di Sorveglianza, al fine di assicurare adeguati livelli di competenza del Consiglio nel suo complesso, ha identificato le seguenti aree di conoscenza ed esperienza ritenute adeguate al ruolo di Consigliere di Sorveglianza, per cui raccomanda che i candidati per la nomina alla carica di Consigliere di Sorveglianza di UBI siano in possesso di una buona conoscenza ed esperienza, auspicabilmente maturata anche a livello internazionale o nei territori presidiati dal Gruppo UBI, in almeno una di dette aree:

- conoscenza della gestione imprenditoriale e delle dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita mediante esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionale, o di insegnamento universitario;
- conoscenza dei sistemi di *corporate governance* e dei processi aziendali, acquisita tramite esperienze pluriennali di attività legale o di controllo dei processi e della gestione, svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o acquisite nell'esercizio di attività professionali correlate;
- conoscenza dell'organizzazione aziendale e della gestione delle risorse umane, acquisita tramite attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- conoscenza delle regole di governo e organizzazione dell'ICT (Information and Communication Technology), acquisita tramite attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, ovvero mediante l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- conoscenza in materie contabili e fiscali, acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo presso aziende, ovvero svolgendo l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- conoscenza dei sistemi di controllo e di gestione e controllo dei rischi, acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo

presso aziende, ovvero svolgendo l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;

- conoscenza della regolamentazione di settore (e.g. bancaria e finanziaria) acquisita mediante esperienza pluriennale ricoprendo cariche di amministrazione e di controllo presso aziende di settore, svolgendo l'esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario in materie economiche-giuridiche, nonché l'esercizio di ruoli di responsabilità presso enti o istituzioni, fondazioni o associazioni di settore.

b) requisiti di onorabilità

Il Consiglio di Sorveglianza esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di Consigliere di Sorveglianza di UBI, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162, non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161 e non abbiano tenuto comportamenti che possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

c) requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Sorveglianza rammenta che i candidati alla nomina di Consigliere di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

In coerenza con la natura di società quotata di UBI Banca, sono considerati indipendenti i Consiglieri di Sorveglianza in possesso dei requisiti previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

In considerazione dell'adesione di UBI Banca al Codice di Autodisciplina per le società quotate, si esprime la raccomandazione che almeno un terzo dei Consiglieri sia costituito da amministratori indipendenti secondo i criteri applicativi di cui all'art. 3 del predetto Codice, fermo restando che la disapplicazione degli stessi non incide comunque sul requisito di indipendenza ai fini della normativa di settore.

d) quote di genere

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'art. 148 TUF, introducendo la nuova disposizione del comma 1-bis, applicabile al Consiglio di Sorveglianza, che impone il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo di controllo, in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti.

La composizione delle liste deve tenere conto del criterio di riparto tra generi prescritto dalla vigente normativa e dallo Statuto.

Non è richiesto il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre.

e) incompatibilità

Il Consiglio di Sorveglianza raccomanda che per i candidati sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla normativa vigente, segnalando a tal fine in particolare le seguenti previsioni:

- l'art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” prescrive il divieto ai “titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”;
- l'art. 36 dello Statuto Sociale prescrive che non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.

f) requisiti attitudinali

Come anche precisato dalle Disposizioni di Vigilanza, negli Organi di vertice delle Banche è richiesta la presenza di soggetti che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

In detto ambito, assume particolare rilievo la capacità di promuovere ed assicurare l'effettuazione, nell'ambito dell'Organo di Supervisione Strategica, di una corretta attività di “checks and balances” in linea con i principi di sana e prudente gestione ai quali è improntato l'operato della Banca medesima.

Viene evidenziato, quale essenziale presupposto, come ogni Consigliere debba essere pienamente consapevole del proprio ruolo strategico e degli obblighi inerenti all'incarico. Viene parimenti evidenziato come le competenze specifiche e l'autorevolezza dei Consiglieri dovranno essere esercitate in modo da garantire un fattivo contributo alle discussioni consiliari, per l'assunzione di decisioni conformi al complessivo interesse della Banca.

In tale ottica, il Consiglio raccomanda che siano tenuti nell'opportuna considerazione anche i seguenti profili attitudinali come qualificanti per il ruolo di Consigliere di Sorveglianza: capacità di collaborazione; orientamento strategico; orientamento al risultato ed alla soluzione dei problemi; capacità di interagire e valorizzare l'apporto degli altri consiglieri, promuovendo la condivisione ed il confronto e favorendo un costruttivo dibattito.

Il Consiglio raccomanda, inoltre, che nella individuazione dei profili dei candidati alla carica di Presidente del Consiglio di Sorveglianza i Soci tengano in adeguata considerazione anche le capacità di Board leadership e di coaching/sviluppo dei Consiglieri.

g) disponibilità di tempo e numero di incarichi

Il Consiglio sottolinea come la disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico rappresenti un requisito essenziale che deve essere assicurato dai componenti del Consiglio. L'impegno deve tener conto anche della presenza, in seno al Consiglio, dei vari Comitati interni che svolgono una importante attività di preliminare approfondimento su tematiche di rilevanza. Il Consiglio raccomanda, quindi, che i Soci considerino con attenzione tale aspetto nell'individuazione dei candidati.

Al fine di fornire opportune indicazioni ai Soci circa l'impegno richiesto, anche sotto l'aspetto temporale, a titolo informativo si segnala che il Consiglio di Sorveglianza nel corso del 2015 ha tenuto n. 19 riunioni della durata media di circa 4 ore (in linea con il precedente periodo di mandato), cui è ovviamente da aggiungere per ciascun Consigliere l'impegno relativo alle attività preparatorie.

Ulteriore impegno è connesso alla partecipazione ai Comitati endo-consiliari, dei quali si indica il numero di riunioni per l'anno 2015: Comitato Nomine n. 5 riunioni; Comitato per il Controllo Interno n. 27 riunioni; Comitato per la Remunerazione n. 13 riunioni; Comitato

Rischi (costituito in data 15.9.2015) n. 3 riunioni; Comitato Bilancio (in carica sino al 15.9.2015) n. 7 riunioni; Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati n. 11 riunioni.

Per quanto in particolare attiene alla figura del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in relazione al ruolo istituzionale ed ai compiti che allo stesso statutariamente competono, per l'adeguato svolgimento della carica è richiesto un particolare impegno di risorse tale da assorbire parte rilevante del tempo. Il Consiglio esprime, pertanto, raccomandazione che i Soci considerino attentamente tale circostanza nella individuazione dei profili dei candidati alla carica.

In materia di numero di incarichi, il Consiglio ritiene opportuno richiamare le previsioni della Direttiva CRD IV, ove all'art. 91 si prevede che ciascun Consigliere possa ricoprire contemporaneamente (esclusi gli incarichi in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali) soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:

- 1 incarico esecutivo e 2 incarichi non esecutivi;
- 4 incarichi non esecutivi,

fatte comunque salve le prescrizioni in argomento che potrebbero derivare dall'emanazione dei Decreti Ministeriali attuativi dell'art. 26 del TUB (quale modificato dal D.Lgs. 72/2015 di recepimento della CRD IV nell'ordinamento nazionale) e ferme le previsioni dell'art. 144-terdecies "*Limiti al cumulo degli incarichi*" della Delibera Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti).

Il Consiglio raccomanda infine che l'accettazione della candidatura da parte dei soggetti interessati venga effettuata ove gli stessi possano assicurare assidua partecipazione all'attività dell'Organo e dei Comitati interni, tenuto conto delle attività professionali svolte ed eventuali altri incarichi ricoperti.

Iniziative di induction e formazione

Da ultimo, facendo seguito alle raccomandazioni di Banca d'Italia circa la necessità per le Banche di adottare piani di formazione adeguati ad assicurare un idoneo bagaglio di competenze tecniche dei membri degli Organi Sociali, il Consiglio di Sorveglianza auspica che i futuri Membri, in particolare di nuova nomina, beneficino di un adeguato percorso di *Induction*, in continuità con quanto appena svolto.

Si evidenzia che nell'ultimo triennio di mandato, UBI Banca ha promosso una serie di iniziative di formazione continua con riguardo alla conoscenza degli scenari macro-economici, dei *framework* regolamentari nonché a tematiche di rilevanza aziendale e valenza strategica.

Con questo spirito, si ritiene che anche in futuro l'investimento crescente sulla formazione costituisca sia una premessa qualificante verso la piena comprensione degli scenari ad oggi sempre più complessi, sia una preziosa opportunità per promuovere il senso di appartenenza al Consiglio ricoprendo con una consapevolezza senza riserva il proprio ruolo.